

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1283/75 DELLA COMMISSIONE****del 21 maggio 1975****che fissa l'importo di base del prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi ed altri zuccheri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 403/74 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1179/75 <sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 389/74 della Commissione, del 14 febbraio 1974 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/74 <sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione relative al prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e agli altri zuccheri;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 403/74, modificato, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di base del prelievo speciale riscosso all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.  
(2) GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.  
(3) GU n. L 44 del 16. 2. 1974, pag. 12.  
(4) GU n. L 117 del 7. 5. 1975, pag. 16.  
(5) GU n. L 43 del 15. 2. 1974, pag. 35.  
(6) GU n. L 334 del 14. 12. 1974, pag. 49.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 maggio 1975 che fissa l'importo di base del prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi ed altri zuccheri

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base del prelievo speciale all'esportazione, per l'1 % di contenuto di saccarosio <sup>(1)</sup>
17.02	<p>Altri zuccheri ; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>ex D. zucchero invertito e altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di saccarosio aventi un grado di purezza <sup>(2)</sup> inferiore o uguale al 97 % e che si trovano in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg</p> <p>ex F. zuccheri di barbabietole e di canna caramellati</p>	<p>0,0800</p> <p>0,0800</p>
17.05	<p>Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :</p> <p>ex C. altri, esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno ed i melassi</p>	<p>0,0800</p>

<sup>(1)</sup> Il contenuto di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

<sup>(2)</sup> Il grado di purezza degli sciroppi è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 394/70.